

Comunicato dell'8 Settembre 2017

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE

(Art. 4 co. 1 del DL 193/2016)

Il DL 196/2016 ha introdotto a decorrere dall'**1.1.2017** l'obbligo di presentazione della COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE, meglio conosciuto con il termine di SPESOMETRO, con cadenza trimestrale, in luogo di quello annuale previsto fino al 2016.

Compito dell'Agenzia delle Entrate sarà quello di provvedere ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati e, qualora dal controllo dovessero emergere delle differenze l'Agenzia, informerà il contribuente il quale potrà fornire i chiarimenti necessari.

Tenuto conto delle innumerevoli casistiche, per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a consultare il seguente link

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/infogen_fatture_corrispettivi/

Fermo restando quanto sopra di seguito vi forniamo le principali indicazioni da leggere con estrema attenzione al fine di predisporre correttamente la comunicazione dei dati delle fatture.

1. AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture interessa **tutti i soggetti passivi IVA** (esercenti attività d'impresa, arte o professione).

Sono esonerati da tale adempimento unicamente:

- i soggetti in regime forfetario (articolo 1 comma 54-89 Legge 23/12/2014 n. 190);
- i soggetti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti minimi) di cui all'articolo 27 commi 1 e 2 DL 6/7/2011 n. 98;
- i soggetti in regime forfetario ex lege n. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche) con riferimento esclusivamente alle fatture ricevute;
- i soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi;
- gli imprenditori agricoli in regime di esonero operanti nelle zone montane.

2. AMBITO OGGETTIVO

Nella comunicazione in oggetto dovranno essere indicati i dati di tutte le operazioni (attive e passive), documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale

Più specificamente, la comunicazione dovrà riportare i dati:

- + delle **fatture emesse** nel trimestre di riferimento indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate nel registro dei corrispettivi)
- + delle **fatture ricevute e registrate** nel trimestre, ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, comprese le bollette doganali ,ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che i sono avvalsi del regime forfetario o in regime di vantaggio

- delle note di variazione emesse e ricevute/registrate ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 di cui ai punti precedenti

I dati delle fatture da trasmettere in forma analitica comprendono:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la tipologia del documento (è previsto un elenco atto ad identificare se trattasi di fattura, nota di variazione, operazione intracomunitaria);
- la data della fattura;
- il numero della fattura:
Per le fatture emesse ogni fattura deve essere identificata in modo univoco, riportando all'interno della comunicazione esattamente il valore presente nel documento.
Per le fatture ricevute nel caso in cui il numero della fattura non fosse stata inserita in fase di registrazione, il contribuente può in luogo di esso valorizzare il campo del tracciato con il valore "0".
- l'ammontare della base imponibile IVA;
- l'aliquota applicata;
- l'ammontare dell'imposta;
- la natura dell'operazione.

Le istruzioni ministeriali hanno previsto particolari codici per identificare in modo specifico ciascuna operazione (operazioni non soggette ad iva quali quelle escluse, non imponibili ed esenti, quelle soggette a reverse charge, quelle relative alle cessioni/prestazioni intracomunitarie e alle altre operazioni internazionali).

3. MODALITÀ DI INVIO

L'invio della comunicazione deve essere effettuato in via telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.

Nel caso fosse vostra intenzione provvedere a tale adempimento tramite il nostro Studio, potrete inviare, alternativamente i seguenti file:

- file in formato standard Sistemi prodotto in automatico dal vostro gestionale di contabilità interno;
- file in formato telematico "XML schema" generato da vostro programma di contabilità interno;
- nel caso in cui il vostro programma non preveda l'elaborazione di alcun tipo di elenco, potete utilizzare il file excel fornito dallo Studio allegato al presente comunicato, senza alterare il formato delle celle.

Lo Studio provvederà all'acquisizione e al controllo formale del file da voi generato nonché all'invio della comunicazione dati delle fatture tramite i canali telematici.

4. TERMINI DI INVIO

In linea generale, la comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere **trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre.**

Tuttavia unicamente con riferimento all'**anno 2017** relativamente:

- al primo semestre del 2017, allo scopo di agevolare i contribuenti nell'adempimento, il termine di invio è stato fissato al giorno 28 settembre 2017 (comunicato stampa MEF n. 147 del 1 settembre 2017);

- mentre il secondo semestre scadrà il 28 febbraio 2018.

I file relativi alle scadenze suddette dovranno essere inviati allo Studio rispettivamente entro e non oltre il

- 15 settembre 2017 per il I semestre 2017

- 5 febbraio 2018 per il II semestre 2017

Pertanto le scadenze successive andranno a regime come previsto dalla normativa e più precisamente:

Periodo di competenza	Scadenza adempimento	Termine scadenza consegna file allo Studio
I trim 2018	31.05.2018	05.05.2018
II trim 2018	16.09.2018	05.08.2018
III trim 2018	30.11.2018	05.11.2018
IV trim 2018	28.02.2019	05.02.2019
E COSÌ VIA NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI		

5. SANZIONI

Per l'omessa o errata presentazione dei dati delle fatture emesse o ricevute si applica una sanzione di € 2,00 per ciascuna fattura, comunque con il limite massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500,00, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la RM n. 87/E che la regolarizzazione può avvenire anche oltre il quindicesimo giorno dal termine fissato e che le sanzioni possono ridursi in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 13 D.Lgs 472/1997 (cosiddetto ravvedimento operoso).

Con RM n. 104/E del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini e l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso con riferimento sia alla comunicazione dei dati delle fatture sia alla comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Casi particolari ed ulteriori chiarimenti

Per maggior completezza dell'argomento in questione, sotto riportiamo alcuni chiarimenti resi noti dall'Agenzia delle Entrate i cui riferimenti normativi sono i seguenti:

- **Circolare AdE 1/E 7 febbraio 2017**
- **Risoluzione Ministeriale 87/E del 5 luglio 2017**

a) Autotrasportatori

Nel caso in cui il contribuente appartenga a tale categoria e si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.

b) Bollette doganali – Identificativo Paese e Fiscale

Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

In particolare, nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo "Identificativo Fiscale" che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

Il comma 2 dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972 specifica che "Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota".

Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.

Al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017 – di valorizzare, all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa "OO" e l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici "9".

c) Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori

Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione "Altri dati identificativi", riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente.

In tal caso occorre riportare l'informazione più aggiornata a disposizione.

Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "Dato assente".

E' opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell'art. 21bis del DPR 633/1972, rimane l'obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

d) Corretta valorizzazione dell'informazione "Tipo Documento"

Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" va valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa.

In relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l'elemento con il valore "TD04".

e) Fatture "cointestate"

Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

f) Operazioni di esportazione in "regime del margine"

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3".

g) Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari

Con riferimento agli acquisti intracomunitari che non vengono integrati con l'IVA, effettuati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare la natura "N3" nel caso di operazione "non imponibile" e la natura "N4" nel caso di operazione "esente".

h) Codice "Natura" da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato.

I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati indicando il codice natura "N2".

i) Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture

L'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

j) Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intra-comunitarie e interne)

In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l'IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.

Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.

Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l'elemento "Natura" con il codice "N6" (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota".

Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all'inversione contabile. I dati relativi a tali fatture - integrate con l'IVA e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto - devono, quindi, essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti.

k) Dati relativi ai campi "detraibile" e "deducibile"

Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione (cfr., pagina 11 delle specifiche tecniche "Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili. Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall'Iva"). A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione.

Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell'altro.

l) Scheda carburante

I dati relativi alle schede carburanti non devono essere dichiarati

m) Compilazione dei campi "Stabile organizzazione" e "Rappresentante fiscale"

I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano presenti (e quindi riportati in fattura).

In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:

- ✚ Stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione oppure
- ✚ Rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.

La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti

DOTT. STEFANO ANTONELLI
DOTT. ERMANNO WERTHAMMER
DOTT. ROBERTO ANTONELLI
DOTT. EMANUELE ANTONELLI



DOTT.SSA GAIA WERTHAMMER
DOTT.SSA ALESSIA ANTONELLI
DOTT. STEFANO ANTONELLI JR
RAG. PIERLUIGI CAZZANI

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER

Studio Associato Antonelli Werthhammer
Via Fratelli d'Italia, 5 - 21052 Busto Arsizio
Tel. 0331 638401 - Fax 0331 631340
Email: info@studioaw.com - PEC: studioantonelliwerth@cert.studioaw.com
Web: www.studioaw.com
C.F. e P.IVA 01883250126

